

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI

Novara – Via F.lli Rosselli 1

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 14/05/2019

Proposta istruttoria

Ufficio Segreteria

Proponente: Dott. Moriondo

**OGGETTO: ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASE DI VACANZE DI
DRUOGNO E CESENATICO – ANNO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che per garantire il funzionamento delle Case di Vacanze di Druogno e di Cesenatico per la prossima stagione estiva occorre assumere i Responsabili delle strutture e i loro Collaboratori;
- Che con determinazione n. 1 del 11/01/2019 sono state indette selezioni pubbliche per le quattro figure professionali suddette;
- Che con deliberazione n. 9 del 13/05/2019 del Consiglio di Amministrazione sono state approvate le graduatorie da utilizzare per l'assunzione del personale stagionale, determinati i compensi da corrispondere ed approvata la conseguente spesa;

Considerato che risulta pertanto necessario, per garantire il funzionamento delle Case Vacanze, provvedere alla stipula di contratti stagionali, a tempo pieno e determinato, con i seguenti signori:

- Dott.ssa ZOIA VALENTINA, nato a Gattinara il 08/08/1979 – C.F. ZOIVNT79M48D938V – in qualità di Responsabile della Casa di Vacanze di Druogno – 1° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 03/06/2019 al 10/09/2019.
- Sig. BOTTALICO VITO, nato a Bari il 03/11/1959 – C.F. BTTVTI59503A662M – in qualità di Responsabile della Casa di Vacanze di Cesenatico – 1° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 06/06/2019 al 20/09/2019.
- Sig. FAIS MAURIZIO, nato a Domodossola il 27/02/1988 – C.F. FSAMRZ88B27D332L – in qualità di Collaboratore del Responsabile della Casa di Vacanze di Druogno – 2° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 10/06/2019 al 31/08/2019.
- Sig. MAYA YASSINE, nato Khouribga (Marocco) il 26/05/1990 – C.F. MYAYSN90E26Z330T- in qualità Collaboratore del Responsabile della Casa di Vacanze di Cesenatico – 2° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 06/06/2019 al 19/09/2019.

Preso atto della disponibilità delle suddette persone agli incarichi in questione;

Ritenuto necessario provvedere a dotare i Responsabili delle Case Vacanze di un fondo per le piccole spese;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 18/05/2018 con la quale si è proceduto all'approvazione del bilancio previsionale del triennio 2018/2020;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20/09/2018 con la quale veniva conferito l'incarico di Segretario del consorzio, nonché di responsabile del Servizio Finanziario al Dott. Roberto Moriondo;

Visti gli artt. 107 - comma 3 - e 109 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di procedere, per i motivi indicati in premessa, all'assunzione stagionale, a tempo pieno e determinato, dei Signori:
 - Dott.ssa ZOIA VALENTINA, nato a Gattinara il 08/08/1979 – C.F. ZOIVNT79M48D938V – in qualità di Responsabile della Casa di Vacanze di Druogno – 1° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 03/06/2019 al 10/09/2019.
 - Sig. BOTTALICO VITO, nato a Bari il 03/11/1959 – C.F. BTTVTI59503A662M - in qualità di Responsabile della Casa di Vacanze di Cesenatico – 1° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 06/06/2019 al 20/09/2019.
 - Sig. FAIS MAURIZIO, nato a Domodossola il 27/02/1988 – C.F. FSAMRZ88B27D332L - in qualità di Collaboratore del Responsabile della Casa di Vacanze di Druogno – 2° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 10/06/2019 al 31/08/2019.
 - Sig. MAYA YASSINE, nato Khouribga (Marocco) il 26/05/1990 – C.F. MYAYSN90E26Z330T – in qualità Collaboratore del Responsabile della Casa di Vacanze di Cesenatico – 2° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna, dal 06/06/2019 al 19/09/2019.
- 2) Di dare atto che la conseguente spesa è stata approvata con deliberazione n. 9 del 13/05/2019 del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Di provvedere con successiva determinazione all'assunzione degli impegni di spesa relativi alla retribuzione nonché ai contributi dovuti per i servizi prestati.
- 4) Di impegnare la spesa di € 5.000,00 all'intervento U-7.01.99.03.000 – anticipazione di fondi per il servizio economato
- 5) Di approvare le allegate bozze di contratto individuale di lavoro che saranno sottoscritte tra le parti prima dell'inizio del rapporto di lavoro

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Moriando)





**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
TRA IL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI ED IL SIG. YASSINE MAYA**

Tra

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, con sede in via F.lli Rosselli, 1 (C.F. 80010440032; P. I.V.A. 00912210036), rappresentato dal Dott. Roberto Moriondo, nato a Torino (TO) il 28/06/1961, nella sua qualità di Segretario Responsabile del servizio amministrativo-finanziario del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi (di seguito anche solo "Consorzio")

e

il Sig. Yassine Maya, nato a Khouribga (Marocco) il 26/05/1990 C.F. MYAYSN90E26Z330T; risultato idoneo alla selezione pubblica per titoli e colloqui - per assunzione a tempo determinato di Collaboratore del Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico - (2° livello - CCRL per le Case Vacanze) nella quale risulta primo classificato, giusta determinazione del Segretario n. **23/2018** (di seguito anche solo "Prestatore di lavoro");

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio;

Preso atto della disponibilità della persona interessata;

Considerata la sussistenza di tutti i requisiti espressamente previsti dal D.Lgs. 368/2001 e s.m.i. in materia di lavoro a tempo determinato;

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio;

con la presente scrittura privata

SI STIPULA

Contratto individuale di lavoro con l'osservanza delle condizioni che seguono:

- 1.** Il Consorzio assume il prestatore di lavoro che accetta, con rapporto a tempo pieno ed a tempo determinato a far data **dal 06/06/2019 e sino al 19/09/2019**. Il prestatore di lavoro svolgerà le sue prestazioni di norma nell'ambito della Casa Vacanze di Cesenatico nei modi e termini indicati e nel rispetto delle esigenze di servizio. Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti e dal presente contratto individuale anche per le clausole di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. Ai sensi dell'art. 5 del CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna la durata del periodo di prova è fissata in giorni 10 (dieci) di effettiva presenza al lavoro.
- 2.** Il rapporto di lavoro è costituito dalla data di effettiva presa di servizio.
- 3.** Il prestatore di lavoro è inserito nel sistema di classificazione con l'attribuzione del 2° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna.
- 4.** Saranno esigibili dal prestatore di lavoro tutte le mansioni previste dall'art. 3 dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell'incarico di Collaboratore del Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico per la stagione estiva **2019**.
- 5.** Il prestatore di lavoro è assegnato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, alla collaborazione con la direzione della Casa Vacanze di Cesenatico.

- 6.** Il rapporto di lavoro instaurato è a tempo pieno. L'orario di lavoro articolato nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle disposizioni del Responsabile della struttura in relazione a criteri di flessibilità e funzionalità del servizio. Il rispetto dell'orario assegnato è per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale. Eventuali riduzioni di orario potranno essere conseguenti unicamente a specifiche disposizioni contrattuali in tal senso.
- 7.** Trattandosi di attività stagionale, la retribuzione del rateo ferie non godute è ricompresa nella retribuzione percepita. La fruizione di permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo quanto indicato nei contratti collettivi vigenti per tempo in relazione alla fattispecie considerata.
- 8.** Al prestatore di lavoro viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la posizione economica oltre alle eventuali spettanze e benefici se dovuti e derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali. In particolare, considerata la permanenza del lavoratore nel luogo di lavoro anche in momenti della giornata non utili ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro, attesa la disponibilità ad intervenire in situazioni che si rendessero necessarie per l'utenza, non determinabili in prestazioni né quantificabili, ai sensi dell'Art. 10 del CCRL sopra richiamato, è riconosciuta una indennità complessiva forfetaria onnicomprensiva pari ad **€ 202,93** per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 9.** Il Consorzio specifica che condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, è l'annullamento degli atti della procedura di reclutamento che ne costituisce presupposto o la perdita di requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
- 10.** Il prestatore di lavoro potrà essere titolare di altri rapporti di lavoro con soggetti diversi da questa amministrazione, previa espressa autorizzazione e nei soli casi ammessi dalla normativa vigente. Egli non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. n° 3 del 10.01.1957, dalla legge 662/96 e dall'art. 53 D.Lgs. 165/01. La firma per accettazione del presente contratto equivale ad incondizionata dichiarazione dell'insussistenza di alcuna delle predette condizioni di incompatibilità;
- 11.** Per quanto concerne eventuali procedimenti e sanzioni disciplinari, si farà riferimento alla normativa riguardante il Consorzio datore di lavoro in quanto Ente locale.

Al presente contratto si allega fotocopia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e vademecum sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

Il Consorzio garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge 196/2003.

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai contratti collettivi vigenti nel tempo trovano applicazione le norme del Libro V Titolo II, Capo I del Codice Civile e della L. 25.05.1970 n° 300 "Statuto dei Lavoratori", nonché il regolamento di organizzazione ed altri regolamenti dei servizi comunali, le norme generali sul pubblico impiego.

Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del disposto dell'art. 25 tabella B DPR 642/1972, verrà registrato unicamente in caso d'uso ed è redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara,

IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

IL PRESTATORE DI LAVORO



**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
TRA IL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI E IL SIG. MAURIZIO FAIS**

Tra

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, con sede in via F.lli Rosselli, 1 (C.F. 80010440032; P. I.V.A. 00912210036), rappresentato dal Dott. Roberto Moriondo, nato a Torino (TO) il 28/06/1961, nella sua qualità di Segretario Responsabile del servizio amministrativo-finanziario del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi (di seguito anche solo "Consorzio")

e

Il Sig. Maurizio Fais, nato a Domodossola il 27/02/1988 C.F. FSAMRZ88B27D332L; risultata idonea alla selezione pubblica per titoli e colloqui - per assunzione a tempo determinato di Collaboratore del Responsabile della Casa Vacanze di Druogno - (2° livello - CCRL per le Case Vacanze) nella quale risulta prima classificata, giusta determinazione del Funzionario **n. 23/2019** (di seguito anche solo "Prestatore di lavoro");

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio;

Preso atto della disponibilità della persona interessata;

Considerata la sussistenza di tutti i requisiti espressamente previsti dal D.lgs. 368/2001 e s.m.i. in materia di lavoro a tempo determinato;

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio;

con la presente scrittura privata

SI STIPULA

Contratto individuale di lavoro con l'osservanza delle condizioni che seguono:

- 1.** Il Consorzio assume il prestatore di lavoro che accetta, con rapporto a tempo pieno ed a tempo determinato a far data **dal 10/06/2019 e sino al 31/08/2019**. Il prestatore di lavoro svolgerà le sue prestazioni di norma nell'ambito della Casa Vacanze di Druogno nei modi e termini indicati e nel rispetto delle esigenze di servizio. Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti e dal presente contratto individuale anche per le clausole di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. Ai sensi dell'art. 5 del CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna la durata del periodo di prova è fissata in giorni 10 (dieci) di effettiva presenza al lavoro.
- 2.** Il rapporto di lavoro è costituito dalla data di effettiva presa di servizio.
- 3.** Il prestatore di lavoro è inserito nel sistema di classificazione con l'attribuzione del 2° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna.
- 4.** Saranno esigibili dal prestatore di lavoro tutte le mansioni previste dall'art. 3 dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell'incarico di Collaboratore del Responsabile della Casa Vacanze di Druogno per la stagione estiva **2019**.
- 5.** Il prestatore di lavoro è assegnato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, alla collaborazione con la direzione della Casa Vacanze di Druogno.

- 6.** Il rapporto di lavoro instaurato è a tempo pieno. L'orario di lavoro articolato nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle disposizioni del Responsabile della struttura in relazione a criteri di flessibilità e funzionalità del servizio. Il rispetto dell'orario assegnato è per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale. Eventuali riduzioni di orario potranno essere conseguenti unicamente a specifiche disposizioni contrattuali in tal senso.
- 7.** Trattandosi di attività stagionale, la retribuzione del rateo ferie non godute è ricompresa nella retribuzione percepita. La fruizione di permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo quanto indicato nei contratti collettivi vigenti per tempo in relazione alla fattispecie considerata.
- 8.** Al prestatore di lavoro viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la posizione economica oltre alle eventuali spettanze e benefici se dovuti e derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali. In particolare, considerata la permanenza del lavoratore nel luogo di lavoro anche in momenti della giornata non utili ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro, attesa la disponibilità ad intervenire in situazioni che si rendessero necessarie per l'utenza, non determinabili in prestazioni né quantificabili, ai sensi dell'Art. 10 del CCRL sopra richiamato, è riconosciuta una indennità complessiva forfetaria onnicomprensiva pari ad **€ 174,76** per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 9.** Il Consorzio specifica che condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, è l'annullamento degli atti della procedura di reclutamento che ne costituisce presupposto o la perdita di requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
- 10.** Il prestatore di lavoro potrà essere titolare di altri rapporti di lavoro con soggetti diversi da questa amministrazione, previa espressa autorizzazione e nei soli casi ammessi dalla normativa vigente. Egli non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. n° 3 del 10.01.1957, dalla legge 662/96 e dall'art. 53 D.Lgs. 165/01. La firma per accettazione del presente contratto equivale ad incondizionata dichiarazione dell'insussistenza di alcuna delle predette condizioni di incompatibilità;
- 11.** Per quanto concerne eventuali procedimenti e sanzioni disciplinari, si farà riferimento alla normativa riguardante il Consorzio datore di lavoro in quanto Ente locale.

Al presente contratto si allega fotocopia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e vademecum sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

Il Consorzio garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge 196/2003.

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai contratti collettivi vigenti nel tempo trovano applicazione le norme del Libro V Titolo II, Capo I del Codice Civile e della L. 25.05.1970 n° 300 "Statuto dei Lavoratori", nonché il regolamento di organizzazione ed altri regolamenti dei servizi comunali, le norme generali sul pubblico impiego.

Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del disposto dell'art. 25 tabella B DPR 642/1972, verrà registrato unicamente in caso d'uso ed è redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara,

IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

IL PRESTATORE DI LAVORO



**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
TRA IL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI ED IL SIG. VITO BOTTALICO**

Tra

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, con sede in via F.lli Rosselli, 1 (C.F. 80010440032; P. I.V.A. 00912210036), rappresentato dal Dott. Roberto Moriondo, nato a Torino (TO) il 28/06/1961, nella sua qualità di Segretario Responsabile del servizio amministrativo-finanziario del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi (di seguito anche solo "Consorzio")

e

il Sig. Vito Bottalico, nato a Bari il 03/11/1959 C.F. BTTVTI59S03A662N; risultato idoneo alla selezione pubblica per titoli e colloqui - per assunzione a tempo determinato di Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico - (1° livello - CCRL per le Case Vacanze) nella quale risulta primo classificato, giusta determinazione del Funzionario n. 21/2018 (di seguito anche solo "Prestatore di lavoro");

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio;

Preso atto della disponibilità della persona interessata;

Considerata la sussistenza di tutti i requisiti espressamente previsti dal D.Lgs. 368/2001 e s.m.i. in materia di lavoro a tempo determinato;

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune;

con la presente scrittura privata

SI STIPULA

Contratto individuale di lavoro con l'osservanza delle condizioni che seguono:

- 1.** Il Consorzio assume il prestatore di lavoro che accetta, con rapporto a tempo pieno ed a tempo determinato a far data **dal 06/06/2019 e sino al 20/09/2019**. Il prestatore di lavoro svolgerà le sue prestazioni di norma nell'ambito della Casa Vacanze di Cesenatico nei modi e termini indicati e nel rispetto delle esigenze di servizio. Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti e dal presente contratto individuale anche per le clausole di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. Ai sensi dell'art. 5 del CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna la durata del periodo di prova è fissata in giorni 10 (dieci) di effettiva presenza al lavoro.
- 2.** Il rapporto di lavoro è costituito dalla data di effettiva presa di servizio.
- 3.** Il prestatore di lavoro è inserito nel sistema di classificazione con l'attribuzione del 1° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna.
- 4.** Saranno esigibili dal prestatore di lavoro tutte le mansioni previste dall'art. 3 dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico per la stagione estiva **2019**.
- 5.** Il prestatore di lavoro è assegnato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, alla struttura denominata Casa Vacanze di Cesenatico.
- 6.** Il rapporto di lavoro instaurato è a tempo pieno. L'orario di lavoro articolato nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle direttive dell'Amministrazione del Consorzio in relazione a criteri di flessibilità e funzionalità del servizio. Il rispetto dell'orario assegnato è per il prestatore di

lavoro specifico obbligo contrattuale. Eventuali riduzioni di orario potranno essere conseguenti unicamente a specifiche disposizioni contrattuali in tal senso.

- 7.** Trattandosi di attività stagionale, la retribuzione del rateo ferie non godute è ricompresa nella retribuzione percepita. La fruizione di permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo quanto indicato nei contratti collettivi vigenti per tempo in relazione alla fattispecie considerata.
- 8.** Al prestatore di lavoro viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la posizione economica oltre alle eventuali spettanze e benefici se dovuti e derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali. In particolare, considerata la permanenza del lavoratore nel luogo di lavoro anche in momenti della giornata non utili ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro, attesa la disponibilità ad intervenire in situazioni che si rendessero necessarie per l'utenza, non determinabili in prestazioni né quantificabili, ai sensi dell'Art. 10 del CCRL sopra richiamato, è riconosciuta una indennità complessiva forfetaria onnicomprensiva pari ad **€ 517,36** per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 9.** Il Consorzio specifica che condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, è l'annullamento degli atti della procedura di reclutamento che ne costituisce presupposto o la perdita di requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
- 10.** Il prestatore di lavoro potrà essere titolare di altri rapporti di lavoro con soggetti diversi da questa amministrazione, previa espressa autorizzazione e nei soli casi ammessi dalla normativa vigente. Egli non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. n° 3 del 10.01.1957, dalla legge 662/96 e dall'art. 53 D.lgs. 165/01. La firma per accettazione del presente contratto equivale ad incondizionata dichiarazione dell'insussistenza di alcuna delle predette condizioni di incompatibilità;
- 11.** Per quanto concerne eventuali procedimenti e sanzioni disciplinari, si farà riferimento alla normativa riguardante il Consorzio datore di lavoro in quanto Ente locale.

Al presente contratto si allega fotocopia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e vademecum sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

Il Consorzio garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge 196/2003.

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai contratti collettivi vigenti nel tempo trovano applicazione le norme del Libro V Titolo II, Capo I del Codice Civile e della L. 25.05.1970 n° 300 "Statuto dei Lavoratori", nonché il regolamento di organizzazione ed altri regolamenti dei servizi comunali, le norme generali sul pubblico impiego.

Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del disposto dell'art. 25 tabella B DPR 642/1972, verrà registrato unicamente in caso d'uso ed è redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara,

IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

IL PRESTATORE DI LAVORO



**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
TRA IL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI ED LA DOTT.SSA VALENTINA
ZOA**

Tra

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, con sede in via F.lli Rosselli, 1 (C.F. 80010440032; P. I.V.A. 00912210036), rappresentato dal Dott. Roberto Moriondo, nato a Torino (TO) il 28/06/1961, nella sua qualità di Segretario Responsabile del servizio amministrativo-finanziario del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi (di seguito anche solo "Consorzio")

e

la Dott.ssa Valentina Zoia, nata a Gattinara il 08/08/1979 C.F. ZOIVNT79M48D938V; risultata idonea alla selezione pubblica per titoli e colloqui - per assunzione a tempo determinato di Responsabile della Casa Vacanze di Druogno - (1° livello – CCRL per le Case Vacanze) nella quale risulta prima classificata, giusta determinazione del Funzionario n. 21/2018 (di seguito anche solo "Prestatore di lavoro");

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio;

Preso atto della disponibilità della persona interessata;

Considerata la sussistenza di tutti i requisiti espressamente previsti dal D.Lgs. 368/2001 e s.m.i. in materia di lavoro a tempo determinato;

Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge regolanti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio;

con la presente scrittura privata

SI STIPULA

Contratto individuale di lavoro con l'osservanza delle condizioni che seguono:

- 1.** Il Consorzio assume il prestatore di lavoro che accetta, con rapporto a tempo pieno ed a tempo determinato a far data **dal 03.06.2019 e sino al 10.09.2019**. Il prestatore di lavoro svolgerà le sue prestazioni di norma nell'ambito della Casa Vacanze di Druogno nei modi e termini indicati e nel rispetto delle esigenze di servizio. Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti e dal presente contratto individuale anche per le clausole di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. Ai sensi dell'art. 5 del CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna la durata del periodo di prova è fissata in giorni 10 (dieci) di effettiva presenza al lavoro.
- 2.** Il rapporto di lavoro è costituito dalla data di effettiva presa di servizio.
- 3.** Il prestatore di lavoro è inserito nel sistema di classificazione con l'attribuzione del 1° livello CCRL per i dipendenti di colonie climatiche dell'Emilia Romagna.
- 4.** Saranno esigibili dal prestatore di lavoro tutte le mansioni previste dall'art. 3 dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Casa Vacanze di Druogno per la stagione estiva **2019**.
- 5.** Il prestatore di lavoro è assegnato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, alla struttura denominata Casa Vacanze di Druogno.
- 6.** Il rapporto di lavoro instaurato è a tempo pieno. L'orario di lavoro articolato nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle direttive dell'Amministrazione del Consorzio in relazione a criteri di flessibilità e funzionalità del servizio. Il rispetto dell'orario assegnato è per il prestatore di

lavoro specifico obbligo contrattuale. Eventuali riduzioni di orario potranno essere conseguenti unicamente a specifiche disposizioni contrattuali in tal senso.

- 7.** Trattandosi di attività stagionale, la retribuzione del rateo ferie non godute è ricompresa nella retribuzione percepita. La fruizione di permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo quanto indicato nei contratti collettivi vigenti per tempo in relazione alla fattispecie considerata.
- 8.** Al prestatore di lavoro viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la posizione economica oltre alle eventuali spettanze e benefici se dovuti e derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali. In particolare, considerata la permanenza del lavoratore nel luogo di lavoro anche in momenti della giornata non utili ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro, attesa la disponibilità ad intervenire in situazioni che si rendessero necessarie per l'utenza, non determinabili in prestazioni né quantificabili, ai sensi dell'Art. 10 del CCRL sopra richiamato, è riconosciuta una indennità complessiva forfetaria onnicomprensiva pari ad **€ 424,63** per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 9.** Il Consorzio specifica che condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, è l'annullamento degli atti della procedura di reclutamento che ne costituisce presupposto o la perdita di requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
- 10.** Il prestatore di lavoro potrà essere titolare di altri rapporti di lavoro con soggetti diversi da questa amministrazione, previa espressa autorizzazione e nei soli casi ammessi dalla normativa vigente. Egli non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. n° 3 del 10.01.1957, dalla legge 662/96 e dall'art. 53 D.Lgs. 165/01. La firma per accettazione del presente contratto equivale ad incondizionata dichiarazione dell'insussistenza di alcuna delle predette condizioni di incompatibilità;
- 11.** Per quanto concerne eventuali procedimenti e sanzioni disciplinari, si farà riferimento alla normativa riguardante il Consorzio datore di lavoro in quanto Ente locale.

Al presente contratto si allega fotocopia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e vademecum sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

Il Consorzio garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge 196/2003.

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai contratti collettivi vigenti nel tempo trovano applicazione le norme del Libro V Titolo II, Capo I del Codice Civile e della L. 25.05.1970 n° 300 "Statuto dei Lavoratori", nonché il regolamento di organizzazione ed altri regolamenti dei servizi comunali, le norme generali sul pubblico impiego.

Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del disposto dell'art. 25 tabella B DPR 642/1972, verrà registrato unicamente in caso d'uso ed è redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara,

IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

IL PRESTATORE DI LAVORO

Determinazione non soggetta al visto di regolarità contabile

Data

Il Responsabile del Servizio

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria al

Tipologia	Anno	Intervento	Importo €
SPESA	2019	U.1.01.02.01.000	5.000,00

rende esecutiva la determinazione.

Data

29/05/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Moriondo